

07 190 - 26



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere la generalità e
gli altri dati identificativi
a norma dell'art. 52
d.lgs. 12/1/2007 n. 23
☐ digitale
☐ a richiesta di
☒ imposto dalla legge

Composta da:

VINCENZO SIANI
GIORGIO POSCIA
SILVIA MATTEI
TERESA GRIECO
ALDO NATALINI

- Presidente -

Sent. n. sez. 411/2026
CC - 03/02/2026
R.G.N. 33349/2025

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

██████████ nato il ██████████

avverso l'ordinanza del 12/09/2025 del TRIB. LIBERTA' di FIRENZE

udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI;

sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Antonio Balsamo, che
ha chiesto il rigetto del ricorso;

sentito il difensore di fiducia, Avv. ██████████ ██████████, che ha insistito per
l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Firenze, in
accoglimento dell'appello del P.M. presso il Tribunale di Siena avverso l'ordinanza
emessa in data 15/07/2025 - con la quale il GIP di quella città aveva sostituito la
misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari con
applicazione del dispositivo elettronico di controllo nei confronti di ██████████ ██████████

██████████ (gravemente indiziato in ordine al delitto di cui agli artt. 575, 576, comma 1, n. 5, 577, comma 1, cod. pen. per aver cagionato la morte di ██████████ ██████████ reato commesso in ██████████ in data 10/08/2024, con le aggravanti dell'aver commesso il fatto contro la persona stabilmente convivente e/o ad esso legata da relazione affettiva nonché in occasione della commissione del delitto di cui all'art. 572 cod. pen.) – ha riformato l'ordinanza impugnata e, per l'effetto, ripristinato nei confronti del ricorrente la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, dichiarandone la non esecutività fino alla definitività della decisione.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il ██████████ col ministero dei suoi difensori di fiducia, Avv. ██████████ e Avv. ██████████, articolato in unico motivo – di seguito riassunto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. strettamente necessari per la motivazione – in cui si denuncia mancanza nonché contraddittorietà della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

L'ordinanza impugnata è meritevole di censura laddove afferma ancora sussistente il grave e concreto e attuale pericolo di reiterazione di reati della stessa specie (omicidio aggravato).

Il GIP, in accoglimento dell'istanza ex art. 299 cod. proc. pen., ha pur sempre applicato la misura, parimenti custodiale, degli arresti domiciliari con "braccialetto elettronico" sicché non si comprende per quali ragioni non sarebbero idonei, tanto più che le medesime prescrizioni erano state applicate anche il 15/07/2025, nel separato (ma collegato) procedimento e nessuna violazione è stata registrata, il che è sintomatico di un soggetto che ha ben compreso lo stato cautelare in cui si trova.

La Difesa ricorrente reputa "non condivisibile il modo sbrigativo con il quale viene liquidata la questione della brevità del tempo trascorso tra l'applicazione dell'ordinanza genetica e la modifica della stessa": il Tribunale giudica "brevissimo" detto periodo, circoscrivendolo a due mesi, ma trascura di considerare che il ██████████ è al "secondo giro cautelare" (pag. 3 ric.), in quanto dal 10/8/2024, giorno del misfatto, considerando il procedimento connesso (separato per mera scelta tecnica della Procura precedente) relativo alla detenzione illegale dell'arma utilizzata per l'omicidio in contestazione nel presente procedimento, ha già subito sei mesi di custodia cautelare (circa due di carcere ed arresti domiciliari) e tre mesi di obbligo di presentazione alla p.g. per poi vedersi applicata, in questo procedimento, la custodia cautelare in carcere il 2/05/2025 ed infine dal 15/07/2025 gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Si censura la superficialità col quale il tema del lasso temporale intercorso dalla commissione del fatto e dall'applicazione della

misura è stato affrontato dal Collegio *de libertà* perché la sommatoria dei due periodi svolti *in vinculis* è un "tempo congruo" in grado di fornire elementi, se non di assoluta assenza, quanto meno di affievolimento del pericolo di recidivanza. D'altra parte, nel periodo in cui il [REDACTED] è stato sottoposto alla misura inframuraria nel carcere di [REDACTED] non è emersa alcuna segnalazione dimostrativa di una sua inclinazione a commettere reati o fatti di grave rilevanza.

Il Tribunale del riesame non ha neppure considerato che il [REDACTED] è soggetto incensurato che è stato intercettato durante il periodo in cui si trovava agli arresti domiciliari e nulla è emerso che dimostrasse una volontà criminale del prevenuto.

Si deduce che il ricorrente è stato sottoposto al vincolo della custodia in carcere a distanza di nove mesi dal fatto omicidiario contestato: un "lasso temporale non certo di poco conto", durante il quale non ha in alcun modo dato evidenza, neanche astrattamente, di un pericolo di recidivanza (pag. 4 ricorso).

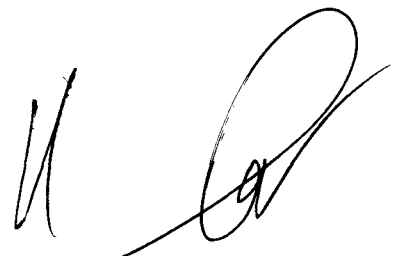
L'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. impone al giudice di motivare in ordine al tempo trascorso dalla commissione del reato, giacché ad una maggiore distanza temporale dai fatti corrisponde un affievolimento delle esigenze cautelari: il Tribunale richiama "le violazioni avvenute in una misura precedente, ma nulla dice riguardo all'assenza di violazioni nel periodo attuale dell'applicarsi degli arresti domiciliari" (pag. 10); peraltro dette violazioni non sono state stigmatizzate nel precedente incidente cautelare, tanto che il GIP in data 15/02/2025 ha applicato per la prima volta una misura non custodiale (obbligo di presentazione alla p.g.).

Il Tribunale si limita a valorizzare la gravità del fatto ed a stigmatizzare che il [REDACTED] ha reso una ricostruzione della vicenda in contrasto con i dati oggettivi, ma non ha considerato la sussistenza di indici sintomatici di un'assoluta sua estraneità a commettere nuovi reati della stessa specie: l'attualità non sussiste e non vi sono elementi che la concretizzano essendo del tutto "inverosimile" la ripetizione di quanto accaduto (pag. 9 ricorso).

Quanto alla presunzione di idoneità della custodia in carcere per il reato per cui si procede, è sempre rimesso al giudice della cautela la possibilità di una positiva valutazione della situazione cautelare nel suo insieme: valutazione che, nella specie, il GIP con l'impugnata ordinanza aveva effettuato in modo congruo.

3. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, Antonio Balsamo, ha concluso all'esito della discussione orale per il rigetto del ricorso.

4. Il difensore del ricorrente, avv. [REDACTED], del foro di Siena, in sede di trattazione orale, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.



CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché propone doglianze non consentite in questa sede, in quanto dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione del merito cautelare e limitandosi, in sostanza, ad una mera critica degli argomenti adottati dal Tribunale del riesame a fondamento della gravata ordinanza.

Oltre ad essere meramente confutativo, il ricorso si appalesa in gran parte reiterativo delle corrispondenti deduzioni contenute nella memoria difensiva depositata al Tribunale del riesame (v. pag. 4 ord. imp.): si deduce l'affievolimento delle esigenze cautelari e l'assenza di pericolo concreto di reiterazione, elementi valutati dal Tribunale con motivazione precisa, puntuale, corretta ed immune da censure e vizi di logicità.

Da ciò segue l'inammissibilità – per costante giurisprudenza di questa Corte – di tutte quelle doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni di fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice di merito (*ex multis*, Sez. F, n. 28369 del 31/7/2025, Belluzzi, non mass.; Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 290747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, O., Rv. 262965-01).

2. Deve rammentarsi, avuto riguardo al tenore delle odierne censure, che eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (*ex multis*, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556-01, Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504-01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01); il che significa – come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 313 del 1990, par. 4.2) – che «la Corte di cassazione non

può rilevare il vizio se non è intrinseco al provvedimento, essendo esclusa una diversa valutazione dei fatti così come risultano dagli atti ma non dal provvedimento».

Inoltre, nel giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione, dovendo il controllo di logicità rimanere all'interno del provvedimento impugnato senza che sia possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti *de libertate*, a una diversa delibazione in merito allo spessore degli indizi alla base del provvedimento cautelare (genetico e del riesame) (Sez. 2, n. 9212 del 2/2/2017, Sansone, Rv. 269438-01) e – per quel che qui specificamente rileva – alle esigenze cautelari ovvero alla pericolosità dell'indagato e all'adeguatezza della misura cautelare (Sez. 3, n. 7268 del 24/01/2019, Spinelli, Rv. 275851-01; Sez. 6, n. 17314 del 20/04/2011, Soriato, Rv. 250093-01; Sez. 6, n. 2852 del 2/10/1998, Lamsadeq, Rv. 211755-01), trattandosi di apprezzamenti riservati alla valutazione del giudice per le indagini preliminari e del tribunale del riesame (Sez. 4, n. 29962 del 5/3/2025, Brando, non mass.; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01; Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438-01; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusmano, Rv. 269885-01; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244-01; più in generale, cfr. già Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01).

Con particolare riferimento al pericolo di recidivanza, giova poi ricordare l'indirizzo secondo il quale il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (*ex multis*, Sez. 1, n. 29857 del 31/1/2025, Di Costanzo, non mass.; Sez. 5, n. 22344 del 05/03/2025, Fabbrocino, Rv. 288197-01; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991-01; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769-01), sicché il pericolo di reiterazione può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo (Sez. 3, n. 25458 del 11/03/2025, Nicolosi, non

mass.; Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati, Rv. 285217-01), dovendo il giudicante ancorare il giudizio prognostico unicamente alla rigorosa e complessiva valutazione dei comportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti al soggetto e non alla individuazione di occasioni prossime facilitanti la riproduzione del reato (Sez. 1, n. 3762 del 29/01/2020, Bastone, in motiv. § 4.1).

3. Orbene, tutto ciò premesso sul piano dei principi, la motivazione dell'ordinanza impugnata è immune dal lamentato vizio motivazionale perché argomenta, in modo esaustivo, congruo, non manifestamente illogico né contraddittorio, il profilo cautelare della vicenda per cui si procede, addivenendo ad un epilogo di ancora sussistente rischio di recidivanza, concreto ed attuale, fronteggiabile solo con la misura della custodia cautelare in carcere, anche alla luce della presunzione (relativa) relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., desunto dalle modalità e dalle circostanze del fatto, oltre che dalla personalità del prevenuto e della sua spregiudicatezza.

I rilievi mossi con l'odierno ricorso si appalesano aspecifici e reiterativi, posto che l'ordinanza impugnata si confronta puntualmente col contenuto della memoria difensiva prodotta al Tribunale del riesame in data 6/09/2025, avente contenuto analogo a quello dell'odierno ricorso quanto al tema del tempo di sottoposizione del vincolo cautelare (avvenuto *"a distanza di otto mesi dal fatto, durante i quali [il ██████ non aveva tenuto condotte sintomatiche di recidivanza"; "la limitazione della libertà si era in ogni caso protratta per più di due mesi, durante i quali non erano emersi dal sistema penitenziario che lo aveva in affidamento, segnalazioni da cui desumere un'inclinazione del ██████ a commettere fatti di grave rilevanza, avendo anzi l'imputato partecipato attivamente alle attività educative e lavorative"*: cfr. pag. 4 ord. imp.),

3.1. Inammissibile, perché reiterativo e generico, è giustappunto il rilievo difensivo incentrato sul lasso di tempo intercorso tra il verificarsi del fatto e l'applicazione dell'originaria misura cautelare della custodia cautelare in carcere (nella specie pari a nove mesi dal fatto: pag. 4 ricorso), già ritenuto dal P.M. appellante influente ex se anche perché eccessivamente breve ed invece dalla Difesa indice dell'affievolimento delle esigenze cautelari.

Ma il tema del decorso del tempo è stato debitamente vagliato dal Tribunale che, confrontandosi anche con gli elementi valorizzati, a fini sostitutivi, dal G.I.P. nell'ordinanza ex art. 299 cod. proc. pen. poi appellata dal P.M., lo ha motivatamente giudicato irrilevante ai fini del (dedotto) venir meno dell'attuale e concreto pericolo di recidivanza, con considerazioni congrue e logiche (*"....ove si tenga conto del fatto che, mentre nell'ambito del separato procedimento per il*

delitto previsto e punti dagli artt. 2 e 7 l. era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, con la quale era stata sostituita l'originaria misura di massimo rigore, il [REDACTED] ne ha ripetutamente violato le prescrizioni, per come risulta dalle annotazioni di P.G. di cui ai fogli 1746 e segg. del fascicolo del P.M., segno questo della totale indifferenza verso le prescrizioni dell'A.G. da parte dell'imputato che continuava a comunicare con soggetti diversi da quelli autorizzati": pag. 6), che resistono alle denunciate criticità.

Né può attribuirsi alcun rilievo alla dedotta circostanza che nel precedente incidente cautelare le suddette trasgressioni – neppure contestate dalla Difesa ma solo ridimensionate – non fossero state in alcun modo censurate. Invero, quello della violazione delle prescrizioni impartite al [REDACTED] una volta ottenuta la modifica *in melius* della cautela custodiale cui era sottoposto per altra causa, è argomento dirimente e, all'evidenza, non manifestamente illogico per ritenere, in questa vicenda cautelare, quella carceraria l'unica misura idonea a contenere il pericolo di reiterazione, giacché – a prescindere dalle ignote ragioni per le quali il comportamento trasgressivo non sia stato stigmatizzato nelle opportune sedi – denota un contegno scopertamente fraudolento serbato dall'odierno ricorrente.

3.2. L'ordinanza impugnata, nel ravvisare il concreto e attuale pericolo di recidiva contenibile solo con la misura inframuraria, rettamente osserva che nel presente procedimento la contestazione dell'omicidio volontario (pluriaggravato) implica la sussistenza della presunzione (relativa) di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., superabile solo dalla prova eventualmente offerta dall'interessato di elementi nuovi da cui desumere l'affievolimento o la cessazione delle esigenze cautelari: elementi che il Collegio *de libertate* – con giudizio insindacabile in questa sede perché non manifestamente illogico né contraddittorio – non ha rinvenuto nel caso in esame.

Si tratta di una conclusione giuridicamente corretta – peraltro neppure specificamente "attaccata" dalla difesa, donde la genericità e la manifesta infondatezza, sul punto, dei rilievi difensivi – posto che la "doppia presunzione" di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in quanto speciale, prevale rispetto alla previsione della norma generale di cui all'art. 274 cod. proc. pen., sicché essa comporta la sussistenza, salvo prova contraria, non desumibile dal solo fattore costituito del decorso del tempo, dei caratteri di attualità e di concretezza della perdurante pericolosità (Sez. 1, n. 40898 del 27/11/2025, Giovinazzo, non mass.; Sez. 4, n. 29327 del 11/06/2025, Licandro, Rv. 288309-01; cfr. altresì cfr. Sez. 1, n. 36988 del 21/10/2025, S., non mass., in motiv. § 3; Sez. 1, n. 32892 del 02/07/2025, P.G. in proc. Bossone, non mass.; Sez. 3, n. 43887 del 09/10/2024, G., non mass.; Sez. 5, n. 3950 del 07/12/2021, dep. 2022, Rv. 282865-01).

3.3. Al contempo, i rilievi difensivi sono manifestamente infondati perché trascurano di considerare che il decorso del tempo dalla commissione del reato – che deve essere oggetto di valutazione ex art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. da parte del giudice che emette l’ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall’art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura (cfr. da ultimo Sez. 4, n. 17470 del 22/03/2024, Nisi, non mass. sul punto in motiv. § 4; Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999-01) – non è elemento rilevante *ex se* come fattore di attenuazione perché la sua valenza si esaurisce nell’ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia stessa e, quindi, necessita di essere considerato unitamente ad altri elementi idonei a suffragare la tesi dell’affievolimento delle esigenze cautelari (*ex multis*, Sez. 2, n. 9111 del 09/01/2025, Tomassini, non mass.; Sez. 1, n. 44006 del 10/09/2024, Luciano, non mass.; Sez. 4, n. 17470 del 22/03/2024, Nisi, Rv. 286207-01; conf. Sez. 2, n. 10808 del 16/12/2015, dep. 2016, Mangiaracina, Rv. 266161-01; Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, K., Rv. 265652-01; Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013, dep. 2014, Scalmana, Rv. 258191-01; Sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013, Sisti, Rv. 255832-01; Sez. 3, n. 26477 del 27/05/2003, P.M. in proc. Cesaro e altro, Rv. 225594-01), tanto da risultare svincolato dalla disciplina degli artt. 274 e 299 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2018, Ben Aicha, Rv. 273139-01; Sez. 6, n. 1838 del 12/05/1995, Caputo, Rv. 201726-01), dovendosi, semmai, valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all’inizio del trattamento cautelare (Sez. 4, n. 39531 del 17/10/2006, De Los Reyes, Rv. 235391-01).

Peraltro, anche a voler considerare gli arresti più garantisti di questa Corte, ispirati ad un’esegesi costituzionalmente orientata della presunzione (relativa) di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il tempo trascorso dai fatti contestati che deve essere espressamente valutato dal giudice è solo quello «rilevante» (da ultimo, Sez. 3, n. 37345 del 9/07/2025, Di Nardo, Rv. 288803-01) ovvero quello «considerevole» (*ex multis*, Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023, Gargano, Rv. 285272; Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861), laddove, nella specie, l’arco temporale che la Difesa pretenderebbe di valorizzare è di soli otto/nove mesi. Sicché, il lasso di tempo indicato (implicitamente” come “silente” dal ricorrente non appare della consistenza pretesa dal ricorrente, rispetto alla data dell’esecuzione dell’ordinanza genetica.

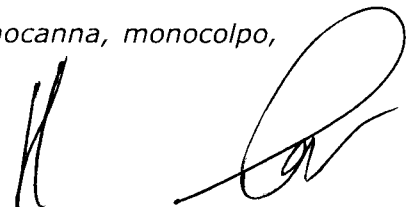
Inoltre, la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, operante, ai sensi dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., secondo tale indirizzo ermeneutico, può essere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici, dai quali risulti che le esigenze cautelari

possono essere soddisfatte con altre misure (Sez. 2, n. 6574 del 02/02/2016, Cuozzo, Rv. 266236), tale non potendo considerarsi quello, neutro, del decorso del cd. tempo silente, dalla commissione del fatto (Sez. 5, n. 16434 del 21/02/2024, Rv. 286267-01; Sez. 2, n.6592 del 25/01/2022, Rv.282766-02; Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Rv. 282131-01; Sez. 2, n.7837 del 12/02/2021, Rv. 280889-01; Sez.5, n.35848 del 11/06/2018, Rv. 273631-01).

Del resto, il Tribunale del riesame non si è affatto sottratto alla compiuta verifica circa l'operatività della presunzione relativa, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. escludendo che, gli elementi genericamente evocati dal ricorrente potessero fondatamente essere ritenuti idonei a vanificare i fattori disfunzionali in relazione al tipo di reato per il quale si procede, alle concrete modalità dei fatti, al concreto rischio di reiterazione del reato tratto dai sintomatici fatti esposti in motivazione. Non si coglie neppure alcuna lacuna nella trama argomentativa proposta dal Tribunale del riesame con riguardo alla scelta della misura, essendosi indicate le ragioni ostative al superamento della presunzione assoluta di adeguatezza del regime di custodia in carcere derivante dal titolo di reato di omicidio volontario pluriaggravato.

3.4. Quanto all'incensuratezza dell'indagato, pure adombrata nel ricorso (v. *supra* 2.3. del *ritenuto in fatto*), essa non ridonda a favore del ricorrente perché si tratta di un dato che, a fondamento della prognosi recidivante e ai fini della scelta della misura cautelare in concreto ritenuta adeguata a soddisfarla, ha valenza di mera presunzione relativa di minima pericolosità sociale, che ben può essere superata valorizzando l'intensità del pericolo di recidiva desumibile dalle accertate modalità della condotta in concreto tenuta (Sez. 1, n. 3812 del 21/11/2025, dep. 2026, Donnarumma e altri, non mass., in motiv. § 3.2; Sez. 1, n. 32558 del 17/07/2025, Zummo, non mass.; (Sez. 1, n. 30405 del 13/6/2025, Lucia, Rv. 288567-01; Sez. 5, n. 42784 del 23/05/2016, Castagna, Rv. 267956-01; Sez. 2, n. 4820 del 23/10/2012, dep. 2013, Mellucci, Rv. 255679-01).

Da questo punto di vista, il Tribunale ha appropriatamente richiamato l'estrema gravità del fatto omicidiario per cui si procede, sotto il profilo delle allarmanti modalità esecutive del reato [*"...fatto gravissimo, che desta particolare allarme sociale, ossia l'omicidio di una donna, compagna dell'imputato, maturato in un contesto di condotte violente e maltrattanti poste in essere per anni ai suoi danni dal [REDACTED] il quale "...teneva comportamenti volgari, irrispettosi, di disprezzo, di asservimento e di umiliazione, connotati da minacce e aggressioni fisiche nei confronti della compagna convivente..."*]; è in questo contesto che *"in data 10/08/2024, il [REDACTED] non esita a provocare la morte della compagna attingendola in mezzo agli occhi, con un colpo di fucile monocanna, monocolpo,*



marca Beretta, modello 412, calibro 16, illegalmente detenuto, fatto per il quale si è proceduto separatamente, ad una distanza inferiore ad un metro, determinandone la morte sul colpo. Si tratta di una condotta spietata, che richiama alla mente una vera e propria esecuzione, attraverso l'uso di un'arma micidiale, un fucile perfettamente funzionante, che il [REDACTED] illecitamente deteneva unitamente a plurime cartucce, occultate in diversi posti dell'abitazione e, senza remore, lo esibiva e lo imbracciava in maniera del tutto imprudente in presenza di numerose persone, tra cui un minore, puntandolo anche verso il cane di casa ivi presente, non desistendo da tale condotta, nonostante gli inviti rivoltigli da familiari...": pagg. 5-6 ord. imp.], sia la personalità dell'indagato ("Si aggiunga che, dopo la morte della compagna, egli ha fornito una ricostruzione della vicenda in totale contrasto con i dati oggettivi riferibili al fatto verificatosi, alcuni dei quali, peraltro, emersi solo a seguito di un'approfondita analisi tecnica. Si tratta di un comportamento ingannevole e sleale e soprattutto espressione della mancanza di qualsiasi rivisitazione critica della propria condotta": pag. 6), concretamente connotatasi in occasione dell'accaduto come compromessa da una incapacità di autocontrollo ("...ha ripetutamente violato le prescrizioni, per come risulta alle annotazioni di P.G. di cui ai fogli 1746 e segg. del fascicolo del P.M., segno questo della totale indifferenza verso le prescrizioni dell'A.G. da parte dell'imputato che continuava a comunicare con soggetti diversi da quelli autorizzati": pag. 7).

Di conseguenza, è stata fatta corretta applicazione del principio secondo il quale in tema di giudizio di pericolosità, ai fini dell'applicazione di misure cautelari personali, una volta accertata, sulla base di fatti specifici e dotati di adeguata significanza, la propensione di un determinato soggetto alla violenza contro la persona, l'occasionalità della pulsione alla commissione del fatto specifico per cui si procede a carico di quel soggetto non solo non esclude, ma, anzi, conferma l'esistenza del concreto pericolo di commissione di fatti analoghi, posto che il violento, in quanto tale, trova, per ciò stesso, con estrema facilità e frequenza, nel quotidiano svolgersi della vita di relazione, infinite occasioni per dare sfogo ulteriormente ai propri istinti in danno di altri (Sez. 1, n. 32558 del 17/07/2025, Zummo, non mass., in motiv. § 2.1; Sez. 5, n. 18398 del 25/02/2022, Berlingò, Rv. 282995-01; Sez. 1, n. 32995 del 22/03/2013, Prostamo, Rv. 256998-01).

Il ricorso contrasta solo genericamente la diffusa valutazione del Tribunale su questi aspetti e si limita a menzionare il mero dato oggettivo dell'assenza di precedenti penali ovvero della mancata emersione di fatti penalmente rilevanti durante il periodo di captazione – circostanza, quest'ultima, peraltro solo allegata – senza tuttavia confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato e senza spiegare perché quel dato dell'incensuratezza ovvero del corretto comportamento tenuto durante la detenzione in carcere – circostanza, anche

questa, solo allegata, come pure rimarcato dal Tribunale (pag. 7) – sia sufficiente a porre l'indagato a porre al di fuori da una diagnosi di elevata pericolosità. Tanto più che la circostanza che il [REDACTED] abbia partecipato alle attività educative e lavorative in carcere – come bene osserva il Tribunale – è assolutamente neutra a fini cautelari, in quanto si tratta di un comportamento dovuto da parte di coloro che si trovano in restrizione cautelare.

3.5. Infine, non superano il vaglio di ammissibilità neppure i rilievi in cui (genericamente) si rimarca l'apposto presidio del "braccialetto elettronico" che accompagna la natura pur sempre custodiale della disposta misura domestica: difatti, detta prescrizione non configura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma una mera modalità di esecuzione ordinaria della cautela domiciliare (Sez. 4, n. 15939 del 17/4/2024, Deja Hil, Rv. 286343-01), sicché il giudice della cautela ove, per la pericolosità dell'indagato e le peculiarità del fatto contestato, abbia ritenuto adeguata unicamente la custodia inframuraria, non è tenuto a motivare specificamente sull'inidoneità degli arresti, pur se connotati dall'adozione del braccialetto (conf. Sez. 3, n. 35843 del 4/6/2025, Gremito, non mass.; Sez. 6, n. 1084 del 12/11/2015, dep. 2016, Rv. 265891-01).

Pertanto, gli elementi indicati dal Tribunale del riesame di Firenze e la prognosi sulla personalità dell'indagato, fondata sulla gravità della contestazione, ben giustifica la conclusione secondo la quale la misura di massimo rigore è insostituibile, inadeguata essendo ogni altra misura meno afflittiva a contenere le spinte criminose dell'indagato, non potendosi formulare alcuna prognosi di affidabilità del prevenuto. Ciò nel pieno rispetto dell'orientamento di legittimità – cui il Collegio aderisce – secondo il quale la valutazione circa l'inidoneità della misura degli arresti domiciliari contiene l'implicita pronuncia in merito all'inadeguatezza della medesima misura con l'uso del cd. braccialetto elettronico (cfr. Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463-01; Sez. 3, n. 43728 del 08/09/2016, Rv. 267933-01).

4. Conclusivamente, a fronte di tali ampie, congrue e logiche argomentazioni, pertanto insindacabili in questa sede, sia circa la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. e l'inadeguatezza di qualsivoglia misura diversa dalla custodia cautelare in carcere, meramente confutative, generiche e reiterative risultano le odierne censure difensive, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso e condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore

della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

5. Derivando dalla presente pronuncia la definitività della decisione impugnata, alla Cancelleria competono gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

6. In caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

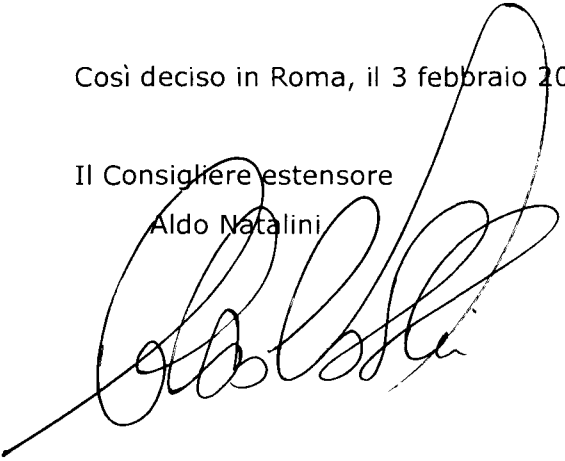
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. es. cod. proc. pen.

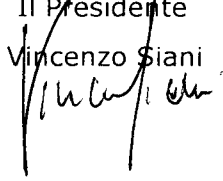
In caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2026

Il Consigliere estensore
Aldo Natalini



Il Presidente
Vincenzo Siani



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oggi

Roma, li **23 FEB. 2026**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Marina Calogini

